

## Statuto dell'Associazione

### Art. 1 - Denominazione e Sedi

E' costituita l'Associazione "Frascati Scienza" con sede in Frascati. "Frascati Scienza" è una libera Associazione apolitica apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio italiano sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

### Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

### Art. 3 - Finalità e Scopi

L'Associazione intende promuovere l'area scientifica Tuscolana e Romana attraverso lo scambio culturale fra ricercatori e il vasto pubblico.

La finalità generale è quindi di favorire la comunicazione della scienza e l'educazione alla ricerca scientifica attraverso la promozione di eventi, manifestazioni, incontri e iniziative periodiche.

I principali obiettivi dell'Associazione sono:

- a) ridurre la distanza fra la cittadinanza e i ricercatori che "producono" scienza
- b) incentivare i giovani a intraprendere un percorso formativo e professionale nella Scienza e Tecnologia
- c) qualificare il territorio di Frascati e dell' Area Tuscolana come luogo della comunicazione scientifica, facilitando ed incentivando l'accesso alle Strutture di Ricerca
- d) Fungere da amplificatore del triangolo della conoscenza "Educazione - Ricerca - Innovazione" per la promozione culturale del territorio.

L'Associazione intende avvalersi del supporto logistico ed economico delle amministrazioni locali, nazionali ed europee e delle competenze scientifiche degli Enti di Ricerca e delle Università presenti nel territorio.

E' pertanto esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Attività Associative: incontri, manifestazioni ed eventi fra i soci.
- Attività Culturali: conferenze, convegni, tavole rotonde, dibattiti, mostre scientifiche, seminari pubblici e per le scuole, proiezione di documentari e video scientifici o comunque di interesse culturale. Qualunque attività connessa alla diffusione della cultura scientifica e della cultura in generale.
- Attività di Formazione: corsi di preparazione e/o perfezionamento nel campo della comunicazione scientifica, costituzione di gruppi di studio e/o ricerca.
- Attività Editoriale nel rispetto delle normative di cui alla legge 416/1981: pubblicazione di riviste, bollettini, atti di seminari, di studi o ricerche, pubblicazioni, audio e/o video purché riferite agli scopi dell'associazione.
- Qualsiasi altra attività simile e/o connessa finalizzata al perseguimento degli scopi associativi.

L'associazione può aderire ad altre associazioni o istituzioni che abbiano analoghe finalità.

**Art. 4 – I Soci**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. E' possibile partecipare alle attività associative come:

- **soci ordinari:** persone, enti e istituzioni o altre associazioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **soci onorari:** persone, enti e istituzioni nominati dal Consiglio Direttivo che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno, ideale o economico, al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Le iscrizioni a socio hanno validità per l'anno solare e decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Il socio è tenuto al pagamento della quota di iscrizione all'Associazione e annualmente al versamento del contributo di rinnovo.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla Assemblée Costitutiva dell'Associazione, come indicato nell'atto costitutivo originario del 15 Febbraio 2008, sono considerati **soci fondatori**.

**Art. 5 – Diritti dei Soci**

I Soci hanno i seguenti diritti:

- a) contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere gli organi dell'Associazione ed approvare annualmente il bilancio dell'Associazione;
- c) partecipare alle decisioni degli organi sociali nelle forme previste dallo Statuto;

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 6 – Doveri dei Soci**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Non è previsto ricorso rispetto alla decisione di espulsione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- c) per mancanza del rinnovo annuale. Il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 3 mesi dalla scadenza e comunque fino e non oltre la convocazione della prima assemblea ordinaria/straordinaria del nuovo anno, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- d) per espulsione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo alle attività. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riposto.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

**Art. 7 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;
- d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) rimborsi ed ogni altro tipo di entrate.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile da tutti i soci.

I contributi ordinari degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e sono dovuti per ciascun anno solare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione e all'atto del suo scioglimento.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 8 - Bilancio**

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

E' compito del Consiglio Direttivo redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati, ogni anno, dall'Assemblea ordinaria convocata entro il mese di Aprile.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione ed essere resi pubblici, nei 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato.

**Art. 9 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 10 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o contributo. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione al fine di eleggere i nuovi organi o comunque entro il trenta di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e di quello consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della costituzione prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso pubblico ovvero attraverso qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'invio della comunicazione a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Le delibere assembleari devono essere rese pubbliche entro 15 giorni dall'Assemblea.

### **Art. 11. – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare su direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività a medio e lungo termine da svolgere nei settori di sua competenza

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente e/o Consigliere non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto.

### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti. Il Sindaco del Comune di Frascati, o un suo delegato indicato all'assemblea, è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sempre in unica convocazione.

I membri del Consiglio Direttivo, scelti fra gli associati rimangono in carica per 3 anni o comunque fino all'Assemblea Ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche del terzo anno successivo all'elezione.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. La nomina dei consiglieri cooptati è sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea successiva alla nomina. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è convocato per le vie brevi tutte le volte che il Presidente o almeno 1/3 dei suoi membri lo ritengono necessario, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

### **Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il Consiglio inoltre:

- a) nomina e revoca il Presidente dell'Associazione
- b) nomina e revoca un Vicepresidente;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente
- d) delibera su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione non riservate per Statuto all'Assemblea.
- e) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo l'Art. 8

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. In caso di necessità improrogabili il Consiglio può deliberare attraverso votazione effettuata in teleconferenza o videoconferenza.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale reso disponibile ai soci..

#### **Art. 14 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **Art. 15 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, individuati dal Consiglio Direttivo tra le personalità distintesi nei campi di attività e ricerca che riguardano gli scopi dell'Associazione, anche tra persone non socie dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico esprime pareri sulla validità scopi e finalità dell'Associazione e, a tale scopo, predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei Soci in occasione dell'esame del Bilancio consuntivo.

Il Comitato Scientifico si esprime, inoltre, sulle linee di indirizzo dell'Associazione e, su richiesta del Presidente dell'Associazione, cura la realizzazione di analisi e studi sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato dal proprio Presidente, dal Presidente dell'Associazione che partecipa di diritto alle riunioni, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico deve essere convocato per le vie brevi almeno 7 giorni prima della data fissata.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti**

La revisione amministrativa e contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da due membri effettivi ed un supplente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Possono essere eletti Revisori anche non soci, scelti tra persone esperte e qualificate. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria dell'Associazione, in particolare:

- a) accertano periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;
- b) verificano il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.

I Revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 17 – Il Segretario Generale**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Generale attribuendone deleghe e poteri.

#### **Art. 18 – Dipendenti e compensi**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

#### **Art. 19 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

#### **Art. 20 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.